

INTEGRATA E MODIFICATA CON DELIBERAZIONI 277/2021/R/COM E 34/2022/R/COM

DELIBERAZIONE 18 MARZO 2021
111/2021/R/COM

MISURE URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICO, GAS E IDRICO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 NEL CENTRO ITALIA E IN DATA 21 AGOSTO 2017 NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, LACCO AMENO E FORIO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1150^a bis riunione del 18 marzo 2021

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l'Agencia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l'Agencia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016", come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito: decreto-legge 189/16);
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini", convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;

- il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito, con modificazioni in legge 7 aprile 2017, n. 45;
- il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
- il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (di seguito: decreto-legge 148/17);
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, come convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 (di seguito: decreto-legge 55/18);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, come convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”;
- il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, come convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 (di seguito: decreto-legge 123/19);
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, come convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (di seguito: decreto-legge 104/20);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto””, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: DPR 445/00);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016, recante “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l’Aquila il giorno 24 agosto 2016” e la successiva integrazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 198 del 25 agosto 2016;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 settembre 2016;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 25 agosto 2016, 474/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto del 24 agosto 2016” (di seguito: deliberazione 474/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 618/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto in Centro Italia del 26 ottobre 2016” (di seguito: deliberazione 618/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2016, 619/2016/R/com, recante “Integrazioni urgenti alla deliberazione dell’Autorità 618/2016/R/com, in relazione alle disposizioni conseguenti al terremoto in Centro Italia” (di seguito: deliberazione 619/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 726/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in relazione al bonus elettrico e al bonus gas, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, recante “Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 810/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 517/2017/R/com, recante “Modifiche ed integrazioni alle modalità applicative delle disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 11 agosto 2017, 608/2017/R/com, recante “Misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”;

- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 81/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 81/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 312/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 397/2018/R/com, recante “Compensazione dei ricavi per le imprese distributrici di gas e di energia elettrica conseguenti alla riduzione del numero di punti serviti a seguito degli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 587/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 54/2020/R/com, recante “Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni dell’Autorità 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 587/2018/R/com in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi in attuazione del decreto-legge 123/2019” (di seguito: deliberazione 54/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2020, 429/2020/R/com, recante “Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (di seguito: deliberazione 429/2020/R/com);
- la Segnalazione dell’Autorità 17 dicembre 2020, 559/2020/I/com, “Segnalazione dell’Autorità a Parlamento e Governo in merito al quadro normativo relativo alle misure adottate a seguito degli eventi sismici verificatisi nell’agosto 2016 nel Centro Italia e nell’agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio”.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 2 della legge 481/95, l’Autorità:
 - stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (comma 12, lettera e));
 - fa altresì riferimento per la determinazione della tariffa ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (comma 19);
- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, gli obiettivi generali di carattere sociale rientrano tra le finalità dell’azione amministrativa dell’Autorità in materia tariffaria;

- il decreto-legge 201/11, trasferendo all’Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previsti dal decreto-legge 70/11 per l’Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, con le deliberazioni 474/2016/R/com, 618/2016/R/com e 619/2016/R/com, l’Autorità, nelle more dell’emanazione di eventuali provvedimenti normativi, ha adottato disposizioni urgenti a sostegno delle popolazioni colpite, analogamente a quanto fatto in occasione di precedenti eventi calamitosi, sospendendo i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere e rimandando ad un successivo provvedimento l’individuazione del periodo di sospensione nonché l’introduzione di norme in materia di rateizzazione dei pagamenti e di agevolazioni di natura tariffaria;
- successivamente, e più nello specifico, sempre a favore delle popolazioni del Centro Italia, l’Autorità, con le deliberazioni 810/2016/R/com, 252/2017/R/com, e 81/2018/R/com, ha dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189/16 e dall’articolo *2bis*, commi 24 e 25, del decreto-legge 148/17, approvando le disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie, sospensione dei termini di pagamento delle fatture e rateizzazione degli importi delle fatture sospese;
- in particolare, con la richiamata deliberazione 252/2017/R/com, l’Autorità ha previsto, tra l’altro, il riconoscimento automatico delle suddette agevolazioni a favore delle utenze e forniture site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2bis* al decreto-legge 189/16, nonché a favore delle utenze e forniture relative alle strutture abitative di emergenza (di seguito: SAE) e ai moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (di seguito: MAPRE), ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture;
- inoltre, l’Autorità, dapprima con deliberazione 587/2018/R/com e poi con deliberazione 54/2020/R/com, ha dato attuazione all’articolo 1, comma *6 bis*, del decreto-legge 55/18, definendo le esenzioni previste a maggior tutela dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle cosiddette “zone rosse” individuate, mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018 e attive alla data degli eventi sismici nei comuni colpiti;
- da ultimo, con la deliberazione 429/2020/R/com, l’Autorità è intervenuta nuovamente a favore delle popolazioni del Centro Italia sulla base di quanto disposto dall’articolo 57, comma 18, lettera a) del decreto-legge 104/20, prorogando sino alla data del 31 dicembre 2020 le agevolazioni di natura tariffaria di cui alla deliberazione 252/2017/R/com a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2bis* al decreto-legge 189/16 nonché spostando dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 il termine ultimo per l’emissione della fattura di conguaglio; tali disposizioni hanno trovato altresì applicazione, in considerazione delle finalità di tutela espressamente previste

all'articolo 8, comma 1^{ter}, secondo periodo, del decreto-legge 123/19, anche a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio il 21 agosto 2017;

- con riferimento agli eventi sismici di cui ai precedenti alinea, alcuni esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate nonché alcuni gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII) hanno legittimamente proceduto all'emissione della fattura di conguaglio in base agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com, e all'articolo 2 della deliberazione 429/2020/R/com, coerentemente con il quadro normativo sopra sintetizzato, contabilizzando le agevolazioni spettanti a favore dei soggetti beneficiari fino alla data del 31 dicembre 2020;
- con riferimento, inoltre, agli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia gli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e i gestori del SII, nell'ambito della fattura di conguaglio di cui al precedente alinea, hanno altresì legittimamente applicato una rateizzazione a 36 (trentasei) mesi dell'importo totale di tale fattura.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- più di recente, il decreto-legge 183/20 è intervenuto a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro Italia e, in particolare, in favore delle utenze e forniture site nelle cosiddette "zone rosse", disponendo all'articolo 17-*ter*, comma 2, che *"le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, (...), sono prorogate fino al 31 dicembre 2021"*;
- inoltre, in materia di agevolazioni di natura tariffaria, il medesimo decreto-legge 183/20, all'articolo 17-*quater*, comma 1, ha modificato l'articolo 8, comma 1^{ter}, del decreto-legge 123/19, prevedendo:
 - la proroga delle agevolazioni tariffarie riconosciute alle utenze e forniture relative ad immobili inagibili nonché alle utenze e forniture localizzate nelle zone rosse fino al 31 dicembre 2021 e alle soluzioni abitative di emergenza fino alla completa ricostruzione;
 - un nuovo periodo minimo pari a 120 (centoventi) mesi per la rateizzazione delle fatture di conguaglio emesse o da emettere;
- nello specifico, il legislatore ha disposto:
 - alla lettera a) che il terzo periodo del medesimo comma 1^{ter} sia sostituito dai seguenti:
 - ✓ *"Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o*

dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.”

- ✓ *“La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, (...), è dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi.”;*
- alla lettera b) che dopo il comma 1^{ter} sia aggiunto il seguente comma 1^{quater}:
“le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione (...) 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione”.
- l’articolo 17-*quater*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 183/20 integra altresì l’articolo 8, comma 1^{ter}, del decreto-legge 123/19 prorogando, conseguentemente, al 31 dicembre 2021 le agevolazioni tariffarie disposte a favore delle utenze inagibili localizzate nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio colpite dagli eventi sismici del 21 agosto 2017;
- dalle novità normative sopra evidenziate e ad oggi vigenti consegue che:
 - ai fini del riconoscimento delle agevolazioni spettanti ai titolari di utenze relative a immobili inagibili, questi ultimi dichiarino all’esercente e/o al gestore del SII di aver adempiuto all’obbligo previsto dall’articolo 17-*quater*, comma 1, lettera a), del decreto legge 183/20 ossia di aver trasmesso agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, entro il 30 aprile 2021, la dichiarazione attestante l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
 - gli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e i gestori del SII debbano:
 - ✓ acquisire tempestivamente le informazioni indispensabili per individuare le utenze e forniture inagibili che beneficiano della proroga delle agevolazioni;
 - ✓ procedere al ricalcolo delle fatture di conguaglio già emesse al fine di contabilizzare anche le esenzioni o agevolazioni - da ultimo - spettanti a determinate categorie di soggetti beneficiari, come individuate dal legislatore, per il periodo successivo al 31 dicembre 2020 (ossia utenze localizzate nelle zone rosse, utenze/forniture inagibili, utenze relative a soluzioni abitative di emergenza e assimilate);
 - ✓ procedere alla rateizzazione a 120 (centoventi) mesi dell’importo di tutte le fatture di conguaglio già emesse o da emettere per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia al fine di ridurre l’impatto economico a carico del cliente finale ovvero dell’utente del SII.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- sono pervenute numerose richieste di chiarimento in relazione alle modalità di ottenimento delle agevolazioni riconosciute dalla deliberazione 429/2020/R/com a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture localizzate nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio colpiti dai richiamati eventi sismici del 21 agosto 2017.

RITENUTO NECESSARIO E URGENTE:

- intervenire tempestivamente a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi al fine di adeguare il quadro regolatorio vigente a quanto disposto dagli articoli 17-ter, comma 2, e 17-quater, comma 1, del decreto-legge 183/20, in un’ottica di immediata tutela dei clienti e utenti finali e in ragione della necessità per i gestori e gli esercenti, di disporre di indicazioni immediate per l’applicazione delle agevolazioni e l’emissione della fattura di conguaglio, senza venir meno agli obblighi normativi in argomento;
- intervenire, altresì, anche a sostegno delle popolazioni dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio colpite dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 al fine di adeguare la regolazione vigente all’articolo 8, comma 1ter, del decreto-legge 123/19 come integrato dall’articolo 17-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 183/20;
- modificare, pertanto, il vigente quadro regolatorio disposto con le deliberazioni 252/2027/R/com e 429/2020/R/com al fine di prorogare, fino alla data del 31 dicembre 2021:
 - le esenzioni, previste dall’articolo 2bis, comma 25, del decreto-legge 148/17, a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle cosiddette “zone rosse”, istituite mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data del 25 luglio 2018;
 - le agevolazioni a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture inagibili, localizzate nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato a seguito degli eventi sismici;
 - le agevolazioni a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE aventi analoga funzione, ivi incluse le utenze e forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture, nelle more di una più puntuale individuazione del termine di durata delle agevolazioni per i soggetti titolari delle menzionate utenze e forniture, tenuto conto del criterio temporale del “completamento della ricostruzione”;

- nell'ottica, da un lato, di assicurare che la proroga delle agevolazioni prevista a favore delle utenze/forniture relative ad immobili diventati inagibili a seguito degli eventi sismici che hanno interessato sia il Centro Italia che i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio sia resa effettiva e pienamente operativa in tempi brevi; dall'altro, di garantire che gli esercenti la vendita e i gestori del SII possano acquisire gli elementi minimi necessari per l'individuazione delle utenze e forniture inagibili agevolate, disporre che i titolari di utenze e forniture, sia ad uso domestico e non domestico, relative ad immobili inagibili, ai fini del riconoscimento della proroga delle agevolazioni, presentino all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e/o al gestore del SII, apposita istanza nella quale:
 - dichiarino, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, di aver adempiuto all'obbligo di trasmissione entro il 30 aprile 2021 all'Agenzia delle Entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti;
 - indichino gli elementi identificativi del contratto di fornitura e/o utenza e certifichino, in caso di uso domestico, che l'agevolazione viene richiesta in relazione all'immobile in cui il titolare risiedeva alla data del sisma;
- individuare la data del 30 giugno 2021 come termine per la presentazione dell'istanza di cui al precedente alinea, garantendo a tutela dei clienti e degli utenti finali un termine più ampio, tenuto conto di quello previsto dal legislatore per la dichiarazione da rendere agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti (30 aprile 2021);
- prevedere, inoltre, a maggior tutela degli utenti e dei clienti finali interessati, che gli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e/o i gestori del SII siano tenuti a considerare anche eventuali istanze pervenute successivamente al termine di cui al precedente alinea (30 giugno 2021) e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2021 e che, in tali casi, gli esercenti la vendita e/o i gestori del SII contabilizzino le agevolazioni spettanti, qualora sia stata già emessa la fattura di conguaglio, a partire dalla prima fattura utile;
- confermare l'applicazione, in continuità con quanto previsto in precedenza per gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, ai fini della corretta attuazione della proroga delle agevolazioni di cui al presente provvedimento, degli obblighi disposti a carico dei soggetti titolari delle utenze/forniture agevolate, degli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, delle imprese distributrici nonché dei gestori del SII dall'articolo 3 della deliberazione 252/2017/R/com;
- prevedere, con riferimento alla rateizzazione degli importi delle fatture prevista in relazione agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi verificatisi nel Centro Italia, in conformità con quanto disposto dal succitato articolo 17-*quater*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 183/20, che la rateizzazione delle fatture di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com, già prevista per un periodo

non inferiore a 36 (trentasei) mesi, sia dilazionata in un periodo non inferiore a 120 (centoventi) mesi e disporre, pertanto, che gli esercenti l'attività di vendita e i gestori del SII provvedano a rateizzare gli importi dovuti sul nuovo periodo minimo di rateizzazione;

- prevedere, con riferimento ai tempi e alle modalità di emissione della fattura di conguaglio, che:
 - il termine ultimo di emissione della fattura di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com nonché all'articolo 2 della deliberazione 429/2020/R/com sia ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2021, al fine di consentire agli esercenti la vendita e ai gestori del SII di adeguare i propri sistemi di fatturazione, garantendo al contempo ai medesimi esercenti e ai gestori del SII una rapida acquisizione degli elementi utili per l'emissione della predetta fattura, ricalcolata per tener conto della proroga delle agevolazioni spettanti ai soggetti beneficiari sopra meglio specificati;
 - gli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e i gestori del SII possano procedere ad emettere la fattura di conguaglio di cui al precedente alinea che contabilizza le agevolazioni spettanti, ivi incluse le agevolazioni calcolate sui consumi effettuati dalla data del 1° gennaio 2021 fino alla data di emissione della fattura medesima:
 - ✓ per le utenze e forniture per le quali si disponga dell'informazione relativa alla permanenza dello stato di inagibilità;
 - ✓ per le utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE site nei comuni dei territori del Centro Italia interessati dai sopracitati eventi sismici;
 - ✓ per le utenze e forniture/localizzate nelle zone rosse, individuate, mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018;
- disporre, inoltre, l'obbligo per gli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e per i gestori del SII, che abbiano già emesso la fattura di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com nonché all'articolo 2 della deliberazione 429/2020/R/com, di:
 - sospendere i termini di pagamento delle rate non ancora scadute della fattura medesima al fine di consentire ai clienti e agli utenti finali di corrispondere gli importi dovuti e non ancora pagati solo successivamente all'emissione della nuova fattura di conguaglio ricalcolata e, per le utenze e forniture localizzate nel Centro Italia, anche rateizzata secondo quanto previsto dal presente provvedimento;
 - non procedere all'applicazione della disciplina di tutela del credito per l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento (disciplina della morosità) relativamente ad eventuali rate non pagate delle fatture di conguaglio già emesse;
 - informare tempestivamente, con le modalità ritenute più idonee e almeno mediante avviso pubblicato nella home page del sito web, i clienti e gli utenti

finali con particolare riferimento:

- i. alla sospensione dei termini di pagamento della fattura di conguaglio già emessa e alla eventuale nuova rateizzazione;
 - ii. alla proroga delle agevolazioni tariffarie fino alla data del 31 dicembre 2021, limitatamente ai soggetti titolari di utenze e forniture che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
 - iii. ai tempi e modalità di presentazione dell’istanza da trasmettere entro il 30 giugno 2021 all’esercente la vendita e/o al gestore del SII ai fini del corretto riconoscimento delle agevolazioni previste a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture relative a immobili inagibili;
- disporre che gli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e i gestori del SII, che non abbiano ancora emesso la fattura di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com e di cui all’articolo 2 della deliberazione 429/2020/R/com emettano la fattura medesima contabilizzando le agevolazioni e, per le utenze e forniture localizzate nel Centro Italia, anche rateizzando l’importo complessivo in conformità a quanto previsto dal presente provvedimento.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- al fine di dare completa attuazione all’insieme di misure introdotte dal richiamato decreto-legge 183/20 con riferimento alle utenze e forniture situate nelle SAE e nei MAPRE, realizzare adeguate forme di coordinamento con le competenti Istituzioni, volte a consentire una più puntuale individuazione del termine di durata delle agevolazioni per i soggetti titolari delle menzionate utenze e forniture tenuto conto del criterio temporale del “completamento della ricostruzione” individuato dal legislatore, anche nell’ottica di prevedere misure di tutela standardizzate che possano essere replicate a favore degli utenti e dei clienti finali in occasione di eventi calamitosi;
- rinviare, pertanto, a un successivo provvedimento la definizione delle indicazioni operative di dettaglio per il riconoscimento della proroga delle agevolazioni, comunque efficace alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché l’individuazione del periodo di completamento della ricostruzione (transitoriamente fissato al 31 dicembre 2021 in un’ottica di semplificazione applicativa) e la definizione delle misure di integrazione e armonizzazione dei meccanismi di anticipazione finanziaria e di riconoscimento dei crediti non riscossi;
- prevedere, inoltre, al fine di garantire una diffusione capillare delle informazioni a

beneficio dei clienti, ovvero degli utenti finali, che gli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e i gestori del SII provvedano a pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet le misure adottate con il presente provvedimento;

- non sottoporre, ai sensi dei commi 1.3 e 1.4 dell'articolo 1 della deliberazione 649/2014/A, a preventiva consultazione gli obblighi, anche informativi, posti in capo agli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e ai gestori del SII con la presente deliberazione per le medesime esigenze di tempestività e corretta attuazione della norma di legge, richiamate sopra;
- favorire la corretta applicazione delle disposizioni previste dalla deliberazione 429/2020/R/com a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture localizzate nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, integrando la deliberazione medesima con i chiarimenti precedentemente forniti dall'Autorità ai soggetti interessati

DELIBERA

Articolo 1

Proroga delle agevolazioni disposte dalla deliberazione 252/2017/R/com

- 1.1 Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le agevolazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 6, all'Articolo 8, all'Articolo 9, all'Articolo 11 e all'Articolo 29 della deliberazione 252/2017/R/com e, ove necessario, di cui agli Articoli 7, 10, 12 e 30 della medesima deliberazione 252/2017/R/com disposte a favore:
- a) dei soggetti titolari di utenze e forniture attive alla data degli eventi sismici e localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16 che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
 - b) *[soppressa]*
 - c) dei soggetti titolari di utenze e forniture site in una zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018.
- 1.2 Per tutta la durata delle agevolazioni si applica la tariffa domestica residente sia all'abitazione di residenza inagibile di cui al comma 1.1 sia all'eventuale

utenza/fornitura in cui venga stabilito il solo domicilio successivamente all'evento sismico, senza che sia stata trasferita la residenza anagrafica.

1.2bis [soppresso]

Articolo 2

Proroga delle agevolazioni disposte dalla deliberazione 429/2020/R/com

- 2.1 Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le agevolazioni disposte all'articolo 1 della deliberazione 429/2019/R/com a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

Articolo 3

Modalità per l'ottenimento delle agevolazioni riconosciute alle utenze/forniture inagibili

- 3.1 I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 1.1, lettera a) e 2.1, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni medesime, entro il 30 giugno 2021, presentano all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:
- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00, dell'avvenuta trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, della comunicazione attestante l'inagibilità dell'originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente ovvero dell'utente finale;
 - b) autocertificazione - solo per i soggetti beneficiari titolari di utenze/forniture ad uso domestico - che l'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) era la casa di residenza alla data degli eventi sismici;
 - c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato relativo all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
- 3.2 A maggior tutela degli utenti e clienti finali, gli esercenti la vendita e/o i gestori del SII sono tenuti a considerare anche eventuali istanze pervenute successivamente al termine di cui al precedente comma 3.1 e comunque non oltre

il termine del 31 dicembre 2021. In tali casi, gli esercenti la vendita e/o i gestori del SII dovranno contabilizzare le agevolazioni spettanti, qualora sia stata già emessa la fattura di conguaglio, a partire dalla prima fattura utile.

- 3.3 L'esercente la vendita di energia elettrica o di gas naturale, l'esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del SII a seguito della ricezione dell'istanza di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2, procedono al riconoscimento delle agevolazioni, previa la verifica di cui al comma 3.5. A tal fine l'esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale trasmette le istanze di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2 all'impresa distributrice competente, contestualmente alla loro ricezione.
- 3.4 La documentazione relativa alle istanze di cui al comma 3.3 è archiviata dall'esercente la vendita e messa a disposizione dell'impresa distributrice su richiesta di quest'ultima.
- 3.5 L'impresa distributrice di cui al precedente comma 3.3, l'esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del SII verificano che il punto di fornitura relativo all'unità immobiliare di cui al precedente comma 3.1 fosse attivo alla data di accadimento dell'evento sismico. L'impresa distributrice comunica l'esito della suddetta verifica all'esercente la vendita entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione dell'istanza di cui al precedente comma 3.3 e mette a disposizione degli esercenti la vendita un elenco aggiornato dei punti di prelievo di energia elettrica e di riconsegna di gas naturale di cui ai precedenti commi 1.1 e 2.1.
- 3.6 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 3.5, gli esercenti l'attività di cui al medesimo comma richiedono, ove necessario, la collaborazione degli analoghi esercenti competenti nel territorio ove è ubicata l'unità immobiliare di cui al precedente comma 3.1, lettera a).
- 3.7 Nel caso in cui l'agibilità dell'unità immobiliare di cui ai precedenti commi 1.1, lettera a) e lettera c), e 2.1, sia ripristinata prima della scadenza del 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari della proroga delle agevolazioni di cui ai medesimi commi 1.1 e 2.1 ne danno comunicazione entro 30 (trenta) giorni all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate ed al gestore del SII.
- 3.8 L'esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale, l'esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del SII provvedono rispettivamente a sospendere entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 3.7 l'applicazione della disciplina di cui ai precedenti Articolo 1 e Articolo 2.
- 3.9 Le comunicazioni di cui ai commi 3.3 e 3.5 devono essere effettuate tramite PEC.

Articolo 3bis

Compensazione delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese distributrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e dei gestori del servizio idrico integrato

- 3bis.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle agevolazioni disposte a favore delle utenze e forniture di cui al precedente comma 1.1 sono compensati dalla CSEA, nei limiti e secondo quanto previsto dall'Articolo 17, dall'Articolo 18, dall'Articolo 19 e dall'Articolo 33 della deliberazione 252/2017/R/com e con le modalità di cui al presente Articolo.
- 3bis.2 Ai fini del riconoscimento delle compensazioni di cui al precedente comma 3bis.1, le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, gli esercenti la vendita, le imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e i gestori del SII trasmettono alla CSEA, con le modalità da questa definite, apposita istanza di riconoscimento con il dettaglio su base annua delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento.
- 3bis.3 I soggetti di cui al precedente comma 3bis.2 tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 3bis.1, pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 3bis.4 Su richiesta dell'impresa distributtrice, la CSEA può riconoscere quote di acconto sugli importi di cui al precedente comma 3bis.1.
- 3bis.5 A seguito della ricezione dell'istanza di cui al precedente comma 3bis.4, la CSEA determina, con cadenza almeno trimestrale, gli importi da riconoscere per ciascuna impresa facendo riferimento esclusivamente a importi relativi alle componenti tariffarie agevolate riconosciute a copertura dei costi di rete riscontrabili in fatture già emesse e non ancora oggetto di anticipazione. La CSEA, previa comunicazione degli importi al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, procederà all'erogazione degli importi richiesti entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di invio delle richieste. Gli importi riconosciuti avranno una valenza di acconto sulle compensazioni che verranno determinate da CSEA in materia di agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite dagli eventi sismici, ai sensi della presente deliberazione, secondo le apposite procedure stabilite dalla CSEA medesima.
- 3bis.6 La CSEA provvede alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dai soggetti di cui al precedente comma 3bis.2.
- 3bis.7 La CSEA provvede, entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore

del presente provvedimento, a pubblicare sul proprio sito internet le istruzioni operative per l'invio delle richieste di cui ai precedenti commi 3bis.2 e 3bis.4.

Articolo 3ter

Disciplina in materia di morosità pregressa

- 3ter.1 Nei casi di cui all'articolo 4 della deliberazione 810/2016/R/com e di cui all'articolo 3 della deliberazione 587/2018/R/com, di morosità verificatesi precedentemente alle date degli eventi sismici, le discipline della morosità di cui al TIMOE, al TIMG e al REMSI trovano nuovamente applicazione dopo l'emissione della fattura di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com nonché all'articolo 2 della deliberazione 429/2020/R/com, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 6.1, lettera b), in materia di scadenza dei pagamenti a seguito di rateizzazione. A tal fine, gli esercenti la vendita sono tenuti a inviare nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora di cui, rispettivamente, al comma 3.2 del TIMOE, al comma 4.1 del TIMG e i gestori del SII sono tenuti a inviare nuovamente i solleciti di pagamento e le comunicazioni di costituzione in mora di cui agli articoli 3 e 4 del REMSI.
- 3ter.2 La previsione di cui al precedente comma 3ter.1 trova applicazione anche nei casi di morosità verificatesi successivamente alle date degli eventi sismici di cui all'articolo 4 della deliberazione 810/2016/R/com e di cui all'articolo 3 della deliberazione 587/2018/R/com.

Articolo 4

Modifiche alla deliberazione 252/2017/R/com

- 4.1 Al comma 2.3 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “e fino alla data del 17 gennaio 2020” sono soppresse.
- 4.2 All'articolo 14 della deliberazione 252/2017/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 14.3, lettera c), le parole “per un periodo pari a 36 (trentasei) mesi” sono sostituite dalle parole “per un periodo pari a 120 (centoventi) mesi”;
 - ii. al comma 14.4, le parole “a 36 (trentasei) mesi” sono sostituite dalle parole “a 120 (centoventi) mesi”;
 - iii. al comma 14.7, lettera c), le parole “entro il 30 giugno 2021” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2021”;

- iv. al comma 14.8, le parole “al 30 giugno 2021” sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2021”.
- 4.3 All’articolo 31 della deliberazione 252/2017/R/com, sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 31.2, lettera c), le parole “per un periodo pari a 36 (trentasei) mesi” sono sostituite dalle parole “per un periodo pari a 120 (centoventi) mesi”;
- ii. al comma 31.9:
- le parole “entro il 30 giugno 2021” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2021”;
 - le parole “entro 30 giorni a far data dal 30 giugno 2021” sono sostituite dalle parole “entro 30 giorni a far data dal 31 dicembre 2021”;
- iii. al comma 31.10 le parole “al 30 giugno 2021” sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2021”.
- 4.4 Al comma 37.1 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “entro il 31 marzo 2021” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2021”.

Articolo 5

Modifiche alla deliberazione 429/2020/R/com

- 5.1 All’articolo 1 della deliberazione 429/2020/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 1.2 le parole “i soggetti beneficiari presentano entro il 31 dicembre 2020”, sono sostituite dalle parole “i soggetti beneficiari titolari di utenze/forniture ad uso domestico o che usufruiscono di utenze forniture ad uso domestico non residente per le quali l’ esercente la vendita non dispone della informazione sulla residenza presentano entro il 31 dicembre 2020”;
- ii. al comma 1.4:
- “le parole “, qualora il cliente (utente) finale abbia presentato l’istanza di cui al precedente comma 1.2,” sono soppresse;
 - le parole “entro il 30 giugno 2021” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2021”.
- 5.2 Al comma 2.3 della deliberazione 429/2020/R/com le parole “al 30 giugno 2021” sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2021”.

Articolo 6

Disposizioni relative alla fatturazione

- 6.1 Gli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e i gestori del SII, che abbiano già emesso la fattura di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com nonché all'articolo 2 della deliberazione 429/2020/R/com, sono tenuti a:
- a) sospendere i termini di pagamento delle rate non ancora scadute della fattura medesima, al fine di consentire ai clienti e agli utenti finali di corrispondere gli importi dovuti e non ancora pagati solo successivamente all'emissione di una nuova fattura di conguaglio ricalcolata e rateizzata secondo quanto previsto dal presente provvedimento;
 - b) non procedere all'applicazione della disciplina di tutela del credito per l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento (disciplina della morosità) relativamente ad eventuali rate non pagate di cui alla precedente lettera a).
- 6.2 Gli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e i gestori del SII, che abbiano già emesso la fattura di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com nonché all'articolo 2 della deliberazione 429/2020/R/com sono altresì tenuti ad informare tempestivamente i clienti e gli utenti finali con le modalità ritenute più idonee e almeno mediante avviso pubblicato nella home page del sito web di quanto previsto al precedente comma 6.1 con particolare riferimento alla sospensione dei termini di pagamento della fattura di conguaglio già emessa e alla nuova rateizzazione.
- 6.3 Gli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e i gestori del SII, che non abbiano ancora emesso la fattura di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com nonché all'articolo 2 della deliberazione 429/2020/R/com sono tenuti ad emettere la fattura medesima contabilizzando le agevolazioni e, per le utenze e forniture localizzate nel Centro Italia, anche rateizzando l'importo complessivo in conformità a quanto previsto dal presente provvedimento.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

- 7.1 I gestori del SII e gli esercenti la vendita provvedono a pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet le misure straordinarie e urgenti adottate con il presente provvedimento a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21

agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.

- 7.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro della transizione ecologica, al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, alla Regione Abruzzo, alla Regione Lazio, alla Regione Marche, alla Regione Umbria, alla Regione Campania, agli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti, all'ANCI e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico.
- 7.3 Le deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
- 7.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini